

TITOLO I

DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE

Art. 1 Denominazione

1.1. E' costituita una società per azioni con la denominazione "E. di C. S.P.A. società benefit", in forma abbreviata "E. di C. S.P.A.".

Art. 2. Sede

2.1. La società ha sede nel Comune di Incisa in Val d'Arno.

2.2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 1 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

Art. 3 Oggetto sociale

In via preliminare, la Società intende perseguire i propri fini istituzionali attenendosi a principi di gestione, coerenti con il progetto Economia di Comunione nella libertà.

3.1 In qualità di Società Benefit la società intende perseguire una o più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. In particolare la società persegue le seguenti specifiche finalità di beneficio comune:

- la promozione e diffusione di modelli e sistemi economici e sociali a prova di futuro, in particolare il modello di Economia Civile e di Comunione. La Società intende contribuire con la sua presenza fisica, con le sue strutture, con le sue numerose iniziative culturali, alla conoscenza/diffusione e sviluppo del Progetto di Economia Civile e di Comunione facendo, altresì, perno sui beni relazionali;

- la collaborazione e la sinergia con organizzazioni non profit, fondazioni, associazioni, società e imprenditori il cui scopo sia allineato e sinergico con quello delle Società, per contribuire al loro sviluppo e amplificare l'impatto positivo del loro operato;

3.2. La società ha per oggetto le seguenti attività:

- L'acquisto, la vendita, la costruzione, il miglioramento e la gestione di beni immobili, di qualsiasi specie e destinazione e la esecuzione di qualsiasi operazione connessa ai beni immobili, ivi compresa l'acquisizione anche mediante contratti di locazione finanziaria (leasing), la locazione, la concessione in uso ed usufrutto dei beni stessi, l'amministrazione di beni immobili, propri e di terzi;

- Lo studio, la progettazione, la realizzazione, l'organizzazione e la gestione, diretta ed indiretta, di complessi e di impianti industriali, commerciali e/o pro-

duttivi in genere, di infrastrutture e di unità ausiliarie, loro parti e la relativa attività commerciale;

- La promozione di nuove imprese, tutelando nella fase di avviamento, predisponendo la locazione di convenienti aree attrezzate e servite, promuovendo, in tali aree, anche la realizzazione di laboratori per la sperimentazione, da parte di imprese e loro consorzi, di prodotti e/o processi innovativi;

- La locazione e sublocazione di immobili o porzione degli stessi, con particolare riferimento all'organizzazione di postazioni di lavoro in condivisione, temporary office e coworking; il noleggio anche di breve periodo di spazi, attrezzature e uffici già pronti per essere utilizzati.

- Lo svolgimento di attività formative di ogni genere anche quelle finanziate da soggetti privati o pubblici anche con bandi comunali regionali nazionali ed Europei.

- L'assunzione, in via non prevalente ed a scopo di stabile investimento e non di collocamento, di partecipazioni, in Italia ed all'estero, in società o enti esistenti o da costituire, aventi per oggetto attività industriale, commerciale, immobiliare, finanziaria o di servizio; la gestione delle proprie partecipazioni e lo svolgimento di attività di coordinamento tecnico, finanziario o gestionale delle società od enti ai quali par-

tecipa, direttamente e/o indirettamente, sempre in via non prevalente e comunque soltanto nei confronti di società controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 c.c., o delle Società da queste controllate e/o collegate;

3.3. La società potrà promuovere la costituzione o assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere, il tutto in via strumentale ed in misura non prevalente rispetto alle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

3.4. La società potrà altresì compiere nel rispetto dei divieti, limiti, condizioni ed autorizzazioni previste dalla legge tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, fra cui operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e di intermediazione finanziaria, ivi compreso l'utilizzo e la concessione o cessione di brevetti, licenze, procedimenti, nonché l'assunzione ed il conferimento di incarico di agenzia, mandato, rappresentanza, e la gestione diretta ed indiretta di centri commerciali nonché la cessione e/o l'affitto di aziende e/o di rami di aziende, ivi comprese le prestazioni di servizi contabili, amministrativi, organizzativi e la formazione di corsi e scuole di formazione e perfezionamento, nei confronti di

società collegate e/o di terzi e la concessione di garanzie reali e /o personali, rilasciate nell'interesse della società, per obbligazioni sia proprie che di terzi. Tali attività devono svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali. In particolare le attività di natura finanziaria devono essere svolte in conformità alle leggi vigenti in materia.

Art. 4. Durata

4.1 La durata della società è fissata sino al 31.12.2060, salvo successive proroghe adottate nei modi e nei termini di legge.

TITOLO II

DEL CAPITALE SOCIALE

CAPO I

DELLE AZIONI E DEL LORO TRASFERIMENTO

Art. 5. Capitale sociale

5.1 Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 6.279.900,00 (sei milioni duecentosettantanovemila novecento virgola zero zero) rappresentato da n. 125.538 (centoventicinquemila cinquecentotrentotto) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero) cadauna.

Art. 6. Azioni

6.1. La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni.

6.2. A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.

6.3. Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

6.4. Con deliberazione dell'assemblea straordinaria possono essere emesse categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi degli articoli 2348 e seguenti del c.c..

6.5. Tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti.

6.6. Le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti di una categoria devono essere approvate dall'assemblea speciale degli appartenenti alla medesima. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative all'assemblea straordinaria degli azionisti.

Art. 7. Nozione di trasferimento di azioni

7.1. Ai fini del presente statuto è considerato trasferimento qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, in forza del quale derivi il mutamento della titolarità di dette azioni o diritti, ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferi-

mento in società, la costituzione di rendita, la cessione "in blocco", forzata o coattiva, il trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o conferimento di azienda, fusione e scissione, il trasferimento o la costituzione di diritti reali limitati.

Art. 8. Trasferimento inter vivos

8.1. Le azioni saranno liberamente trasferibili per atto tra vivi, solo a parenti e affini, entro il 2° grado e a società controllate, controllanti o collegate.

8.2 Per i trasferimenti per atto tra vivi, escluso i casi di cui al paragrafo precedente, il socio dovrà proporre la vendita al Consiglio di amministrazione, indicando quante azioni intende vendere ed il prezzo relativo; il Consiglio di Amministrazione si riserva di trovare, entro trenta giorni dalla comunicazione, un socio disponibile a rilevare le azioni così offerte, al prezzo indicato. In difetto il socio offerente sarà libero di vendere le azioni offerte, anche a terzi. In caso di permuta, donazione o, comunque, di negozi privi di corrispettivo o con corrispettivo infungibile o indeterminato, il valore in base al quale può essere esercitata la prelazione sarà determinato d'accordo tra la parte interessata ed il Consiglio di Amministrazione o, in difetto, da un arbitro, nominato dal Presidente del tribunale nel cui circondario si trova la sede della Società, che deciderà a

suo insindacabile giudizio. L'inosservanza delle disposizioni che precedono comporta l'inefficacia della vendita e/o la cessione della/e azione/i nei confronti della società.

8.3. Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo possono essere effettuate con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento nei termini.

Art. 9. Trasferimento mortis causa

9.1. Le azioni sono liberamente trasferibili per successione mortis causa. In caso di pluralità di eredi, i relativi diritti dovranno essere esercitati da un rappresentante comune.

CAPO II

DELLE OBBLIGAZIONI

Art. 10. Obbligazioni

10.1. L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'organo amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.

10.2. L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o li-

mitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

10.3. Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII capo V del Libro V c.c..

CAPO III

DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Art. 11. STRUMENTI FINANZIARI

11.1. La società può emettere strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso comunque il voto nell'assemblea generale dei soci e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, il tutto a sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2346, ultimo comma, c.c..

11.2. L'emissione di strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

11.3. La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione e le modalità di rimborso.

CAPO IV

DEI PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO

AFFARE

Art 12. Patrimoni e finanziamenti destinati

12.1. Ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ed ai relativi strumenti finanziari eventualmente emessi si applica la disciplina di cui al presente articolo 12, oltre a quella contenuta alla sezione XI Capo V del c.c.. La deliberazione relativa è assunta dall'organo amministrativo con il voto favorevole dei due terzi dei membri in carica, sentito il parere del Collegio Sindacale.

12.2. La medesima competenza è stabilita per la conclusione dei contratti di finanziamento di cui all'art. 2447 bis lettera b) del c.c..

CAPO V

AUMENTO E RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E FINANZIAMENTO DEI SOCI

Art. 13. Aumento del capitale

13.1. Il capitale può essere aumentato a pagamento, mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura, o a titolo gratuito, mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili, con la deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, salvo quanto previsto al successivo comma 3.

13.2. In deroga all'articolo 6, comma 2 del presente statuto, con la deliberazione dell'assemblea straordinaria di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, a ciascun socio conferente può essere assegnato un numero di azioni non proporzionale al valore del conferimen-

to, purch  non superiore al medesimo.

13.3. L'assemblea, con apposita deliberazione in sede straordinaria, pu  attribuire all'organo amministrativo la facolt  di aumentare in una o pi  volte il capitale sino ad un ammontare determinato per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

In data 28 maggio 2016 l'assemblea straordinaria ha delegato all'organo amministrativo la facolt  di deliberare un aumento di capitale a pagamento, successivamente all'esaurimento del precedente aumento di capitale, in una o pi  volte, mediante l'emissione di n. 24.000 (ventiquattromila) azioni ordinarie, da Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) ciascuna da offrire in opzione e prelazione ai soci in proporzione alle azioni possedute e in difetto a terzi con sovrapprezzo di Euro 10,00 (dieci virgola zero zero) per ciascuna azione rimasta inoperta dai soci, sino ad un ammontare massimo di € 1.200.000 (unmilione duecentomila) per un periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della delibera nel registro delle imprese;

13.4. Tale facolt  comprende anche l'adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 2441 c.c.; in questo caso si applica, in quanto compatibile, il sesto comma dell'articolo 2441 c.c..

13.5. La delibera di aumento del capitale assunta dall'organo

amministrativo in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da Notaio.

13.6. In caso di delibera di aumento del capitale sociale ovvero di emissione di obbligazioni convertibili in azioni spetta ai soci il diritto di opzione nonché il diritto di prelazione sulle azioni e/o obbligazioni convertibili eventualmente rimaste inoplate; se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. Si applica la disposizione dell'articolo 2441 c.c..

13.7. Potranno essere omessi sia il deposito presso il Registro Imprese dell'offerta di opzione che ogni altra forma di pubblicità della stessa, qualora tutti i soci ed i portatori di obbligazioni convertibili siano presenti (in proprio o per delega) all'assemblea che delibera l'aumento e dichiarino di essere già informati dell'offerta di opzione e del termine relativo.

Art. 14. Riduzione del capitale sociale

14.1 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge con la deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 15. Finanziamenti dei soci

15.1. I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni

di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

15.2. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

TITOLO III

DIRITTI SOCIALI

CAPO I

DELL'ASSEMBLEA

Art. 16. Competenze dell'assemblea

16.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera sulle materie ad essa attribuite dagli articoli 2364, 2364 bis e 2365 c.c., e precisamente:

16.2 L'assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge.

16.3 L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla emissione delle obbliga-

zioni convertibili e sull'emissione di strumenti finanziari partecipativi e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 17. Convocazione dell'assemblea

17.1. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano o dello Stato vaticano.

17.2. L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel quotidiano Avvenire almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea; qualora non ostino particolari divieti di legge, l'assemblea può essere convocata anche con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che risulti dal libro soci o che sia stato espressamente comunicato dal socio.

17.3. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco

delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.

17.4. In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

17.5. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 4, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

17.6. Salvo quanto disposto dall'ultimo capoverso dell'art. 2367 c.c., è consentito a tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale di richiedere all'organo amministrativo la convocazione dell'assemblea con domanda contenente gli argomenti da trattare.

17.7. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine di cui sopra può essere dilazionato al maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

In caso di utilizzo di tale maggior termine, l'organo amministrativo segnalerà nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

Art. 18. Costituzione dell'assemblea

18.1. L'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze di cui agli articoli 2368 e 2369 c.c..

18.2. I quorum stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

18.3 Salvo diversa disposizione di legge, le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Art. 19. Nomina degli amministratori

19.1 Per la nomina delle cariche sociali valgono le norme di legge.

Art. 20. Luogo di svolgimento dell'assemblea

20.1. L'assemblea può approvare un regolamento che disciplinerà lo svolgimento dei lavori assembleari e che avrà valore anche per le assemblee successive, sino a modificazioni.

20.2. E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b) che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ri-

cevere o trasmettere documenti.

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 21. Presidenza dell'assemblea

21.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo amministrativo ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore delegato più anziano. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

21.2. L'Assemblea elegge con le modalità di cui sopra un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori, anche non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un notaio, scelto dal Presidente.

21.3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati del-

le votazioni.

Art. 22. Verbale dell'assemblea

22.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge. Il verbale deve contenere le indicazioni ed essere redatto secondo quanto previsto dall'articolo 2375 del c.c..

Art. 23. Diritto di intervento

23.1. Possono intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultino regolarmente titolari di azioni aventi diritto di voto, ovvero di strumenti finanziari partecipativi aventi diritto di voto nell'assemblea stessa.

23.2. Ai fini dell'intervento non è necessario il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione, né degli strumenti finanziari partecipativi e relativa certificazione.

23.3. Se i partecipanti all'assemblea non risultano iscritti nel libro soci, la società provvede senza indugio, dopo l'assemblea, alla loro iscrizione.

23.4. Ogni socio o portatore/titolare di strumenti finanziari partecipativi che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dall'articolo 2372 c.c..

Art. 24. Diritto di voto

24.1. Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto, salvo il caso in cui siano state create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi a sensi del precedente art. 6.4 e, a fronte del riconoscimento di particolari diritti, siano senza diritto di voto, o con diritto di voto limitato. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.

24.2. Qualora, non ostando all'applicazione del presente articolo alcuna disposizione inderogabile di legge, un singolo azionista risulti direttamente od indirettamente titolare di un numero di azioni superiore al 5 per cento del totale delle azioni emesse, escluse le deleghe ricevute da altri soci, il diritto di voto potrà essere da lui esercitato limitatamente ad un numero di azioni che rappresentino il 5 per cento del totale stesso. Sono escluse da tale previsione le deleghe conferite.

Art. 25. Impugnazione delle deliberazioni

25.1 L'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea può essere proposta da tanti soci o portatori/titolari di strumenti finanziari partecipativi aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione, che possiedano tante azioni o strumenti finanziari partecipativi che rappresentino, anche congiuntamente, la percentuale prevista dall'art. 2377 c.c..

Art. 26. Recesso del socio

26.1 Per la disciplina del recesso del socio si applicano le disposizioni di cui all'art. 2437 c.c. e seguenti.

CAPO III

DEI PATTI PARASOCIALI

Art. 27. Patti parasociali

27.1. Considerata la particolare natura della Società, i fini istituzionali enunciati ed i principi di gestione cui vuole attenersi, i portatori di titoli dedotti in patti parasociali sono espressamente obbligati a dichiarare al Presidente, in apertura di assemblea, l'esistenza di tali patti alla data di svolgimento dell'assemblea stessa.

27.2. La dichiarazione resa ai sensi del comma 27.1. è trascritta nel verbale dell'assemblea e questo depositato presso il Registro delle Imprese. La medesima disciplina si applica anche alle dichiarazioni di esistenza dei patti parasociali rese in assemblea e non comunicate alla società alla data di svolgimento della stessa.

27.3. I titolari delle azioni dedotte in patti parasociali aventi le finalità e gli oggetti di cui all'articolo 2341-bis del c.c., qualora non li abbiano dichiarati in apertura di assemblea, non possono esercitare il diritto di voto.

27.4. Sono impugnabili ai sensi dell'articolo 2377 c.c. le deliberazioni assunte con il voto determinante dei pos-

sessori delle azioni riferite ai patti parasociali aventi le finalità e gli oggetti di cui all'articolo 2341-bis del c.c. non dichiarati secondo le modalità previste dai commi 27.1 e 27.2.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art. 28. Amministratore Unico. Consiglio di amministrazione, composizione e riunioni.

28.1. La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione. Organo di vigilanza è il collegio sindacale.

28.2. Gli amministratori possono non essere soci, durano in carica per il periodo, comunque non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili. In relazione all'attività sociale, l'assemblea ordinaria può dotarsi di un regolamento nel quale vengano stabiliti i requisiti di onorabilità, professionalità e di indipendenza dagli amministratori;

28.3 Il consiglio di amministrazione è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 15 membri, nominati ai sensi di legge.

28.4 Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente,

quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Al presidente spettano i poteri e compiti previsti dall'art. 2381, primo comma, c.c.: al Presidente spetta il potere di rappresentanza ai sensi dell'art. 2384 c.c..

28.5 Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da 3 dei suoi membri.

28.6 La convocazione viene fatta dal presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno 3 giorni prima.

28.7 Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e la maggioranza dei sindaci effettivi in carica.

28.8 Il direttore generale, se nominato, partecipa di diritto alle sedute del consiglio di amministrazione; qualora non sia amministratore ha facoltà di intervento ma non

di voto.

28.9 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

28.10 Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

28.11 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

28.12 Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

28.13 I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle condizioni per cui possono impugnare le deliberazioni assembleari, in quanto compatibili.

28.14 Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario, la cui presenza è inderogabile per la validità della riunione.

28.15 Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c..

28.16 In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di 4 dei componenti il consiglio di amministrazione, si intenderà decaduto l'intero consiglio, con effetto dalla accettazione dei nuovi amministratori nominati dall'assemblea di cui al seguente comma 17.

28.17 L'assemblea per la nomina di un nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica od anche da uno solo di essi.

Art. 29. Poteri di gestione e rappresentanza

29.1. All'amministratore unico o al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

Fermo restando in capo all'Organo Amministrativo la funzione di indirizzo attinente alla definizione degli obiettivi globali e la fissazione delle strategie della società, con particolare riguardo allo scopo di beneficio comune, esso dovrà amministrare la società in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nell'oggetto sociale, conformemente a quanto previsto dallo statuto.

L'Organo amministrativo, potrà svolgere le funzioni e i compiti strumentali al perseguimento delle finalità be-

nefit individuando tra i propri membri uno o più soggetti a ciò preposti, ovvero potrà individuare il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le predette funzioni e compiti anche tra soggetti terzi all'uopo nominati. Questi ultimi risponderanno della mancata attuazione degli scopi benefit nei limiti dei poteri conferitigli. I soggetti nominati responsabili durano in carica per il periodo, comunque non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

29.2. Al consiglio di amministrazione e all'amministratore unico, ove nominato, spetta altresì in via non esclusiva, la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nel caso previsto dall'art. 2505-bis c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, salvi i casi in cui sia prevista dalla legge l'inderogabile competenza.

29.3. Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti

dall'art. 2381 del c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

29.4. Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, in merito alle operazioni di carattere straordinario a loro delegate, almeno ogni centottanta giorni.

29.5. Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri.

29.6. I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

29.7. Il consiglio di amministrazione può nominare un direttore generale, anche estraneo al consiglio, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al direttore generale, i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della società e la determinazione delle relative strategie.

29.8. Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti

un membro designato dal presidente.

29.9. Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.

29.10. Il direttore generale si avvale della collaborazione del personale della società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

29.11. La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione ed agli amministratori delegati, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina. La rappresentanza può inoltre essere conferita agli Amministratori delegati dalla relativa deliberazione di nomina, che deve prevedere l'esercizio disgiunto o congiunto di tale potere e le eventuali limitazioni dello stesso.

29.12. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dall'articolo 29, comma 11, del presente statuto è generale salve le limitazioni risultanti dalle delibere di nomina.

29.13. Oltre al direttore generale, l'organo amministrativo (e ciascun amministratore cui spetta la rappresentanza, nei limiti in cui gli è attribuita) può nominare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

29.14 In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del consiglio di amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.

Art. 30. Compensi degli amministratori

30.1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

30.2. Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 c.c..

Art. 31. Responsabilità per le sanzioni

31.1. Con riferimento all'articolo 11, comma 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, la società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.

31.2. L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della società.

31.2. E' altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997.

31.3. La particolare gravità della colpa si intende provata

quando i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati in senso analogo o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

Art. 32. Azione sociale di responsabilità.

32.1. Quando l'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa con deliberazione dell'assemblea, la società può rinunciare all'esercizio di tale azione o transigere sulla stessa, purché rinuncia o transazione siano approvate con deliberazione assembleare e non vi sia il voto contrario di tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.

32.2. Possono esercitare l'azione di responsabilità anche i soci che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale.

Art. 33. Collegio sindacale

33.1. Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 c.c.; esso è composto di tre membri effettivi e due sindaci supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

33.2. Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea.

33.3. Il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati da tanti soci che rappresentino il ventesimo del capitale sociale.

33.4. All'azione di responsabilità nei confronti del collegio sindacale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di questo statuto relative alla responsabilità degli amministratori.

33.5. La denuncia di gravi irregolarità della gestione è presentata al tribunale con ricorso presentato da tanti soci che rappresentino un decimo del capitale sociale.

Art. 34. Controllo contabile

34.1. Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

DEL BILANCIO

Art. 35. Bilancio

35.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

35.2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando

le vigenti norme di legge.

35.3. Il bilancio deve essere approvato con delibera dell'assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro i componenti dell'organo amministrativo devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

35.4 La Società Benefit redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario, che include: a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato; b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nella legge 208/15 Allegato 4), comprendente le aree di valutazione identificate nell'allegato 5 della medesima legge; c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo. La relazione annuale è pubblicata nel sito internet della società, qualora esi-

stente. A tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possono essere omessi.

CAPO II

DELLA DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Art. 36. Destinazione degli utili

36.1. Sugli utili netti, risultanti dal bilancio, viene dedotto

- il cinque per cento, da assegnare alla riserva ordinaria, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

- il trenta per cento, da assegnare al fondo speciale di solidarietà, per far fronte ai bisogni delle persone indigenti, individuate dall'organo di gestione. La devoluzione del fondo avverrà nei modi e nei termini fissati con apposita delibera dello stesso Organo amministrativo.

Sulla destinazione dell'utile residuo, e fatti salvi i limiti di legge, delibera l'assemblea che approva il bilancio.

36.2. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale.

36.3. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che

il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente. L'assemblea può deliberare speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, ovvero rinviare la distribuzione degli utili in tutto od in parte all'esercizio successivo.

36.4. Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.

CAPO III

DELLO SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 37. Scioglimento e liquidazione

37.1 Si applicano allo scioglimento ed alla liquidazione della società tutte le disposizioni di cui al capo VIII Libro V del c.c..

CAPO IV

DELLA DEVOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 38. Clausola compromissoria

38.1. Qualora non ostino particolari divieti di legge, sono devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale ed, in particolare, quelle:

- insorgenti tra i soci;
- insorgenti tra i soci e la società;
- promosse da amministratori e sindaci o nei loro confronti;

- relative alla validità delle delibere assembleari;
- relative alla interpretazione e applicazione dell'atto costitutivo e dello statuto.

38.2. Il Collegio Arbitrale, composto da tre membri, è nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nel cui Circondario si trova la sede della società. Dopo la nomina i tre arbitri provvedono a designare il Presidente del Collegio. In caso di mancata nomina del Presidente ovvero di disaccordo tra gli arbitri nominati, provvede, su istanza della parte più Diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario si trova la sede della società.

38.3. Entro novanta giorni dalla costituzione il Collegio arbitrale decide a maggioranza dei membri secondo equità, salvo quanto previsto dall'articolo 36, primo comma, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. Quando decide sulla validità delle delibere assembleari al Collegio arbitrale compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera.

38.4. Il Collegio Arbitrale stabilisce a chi fa carico il costo dell'arbitrato o le eventuali modalità di ripartizione dello stesso.

38.5. La soppressione o la modifica della presente clausola

compromissoria, deve essere approvata con delibera dell'assemblea dei soci assunta con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 26 del presente statuto.

CAPO V

DELL'APPLICAZIONE DELLO STATUTO

Art. 39. Disposizioni generali

39.1. Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal libro dei soci.

39.2. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori a sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ottenerne estratti a proprie spese.

39.3. Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

39.4. Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni.